

attribuite all'Agenzia dall'art. 2 della L.R. 24/2001 s.m.i., nonché gli obiettivi di garanzia dell'efficienza organizzativa ed efficacia dei risultati dell'Agenzia e del pareggio di bilancio, previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.R. 24/2001 s.m.i., facendo salvi eventuali obiettivi ulteriori previsti da leggi o provvedimenti regionali successivi all'approvazione della presente deliberazione;

- di rimettere alla competente struttura amministrativa dell'A.Re.S. la definizione del trattamento economico differenziale spettante al Dott. Ettore Attolini in ragione dell'esercizio delle funzioni di Direttore Generale;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP;
- di notificare a cura del servizio proponente, il presente provvedimento al dott. Ettore Attolini, dando atto che lo stesso è tenuto alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 15 del citato D.Lgs. n. 39/2013;
- di notificare il presente provvedimento all'Area dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità; di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale e Organizzazione;

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2015, n. 222

Offerta formativa sussidiaria integrativa a.s. 2015-2016. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. -

Assente l'Assessore al Diritto allo Studio e Forma-

zione, Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

VISTI

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", che riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed i successivi decreti di attuazione;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 2 aprile 2007 n. 40, che con particolare riferimento all'articolo 13, comma 1-quinquies, contempla l'adozione di Linee Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnici e professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito Repertorio nazionale;
- il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

- l'art. 4, co. 4 bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di leFP diventati ordinamentali;
 - il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che approvando il Regolamento sul riordino dell'istruzione professionale di Stato, prevede all'articolo 2, comma 3, che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;
 - l'Accordo Stato Regioni e PA di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
 - l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 riguardante l'adozione delle Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, recepita con Decreto interministeriale del 18 gennaio 2011;
 - l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto interministeriale (MIUR - MLPS) dell' 11 novembre 2011;
 - l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 agosto 2010 n. 1815 recante "Attuazione Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale: Fase transitoria a.s. 2010-2011. Attuazione sistema surrogatorio. Presa d'atto del Decreto interministeriale (MIUR- MLPS) del 15 giugno 2010";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 gennaio 2011 n. 32 recante "Offerta formativa a.s. 2011-2012 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale";
 - la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 gennaio 2012 n. 126 recante "Offerta formativa a.s. 2012-2013 Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Presa d'atto dell'Accordo tra Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale";
 - le Deliberazioni di Giunta Regionale del 13 febbraio 2014 n. 126 e del 4 marzo 2014 n. 379 riguardanti l'approvazione di Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale;
 - la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 ottobre 2014 n. 2170 recante "Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa 2015-2011".

CONSIDERATO che

la Regione Puglia, in coerenza con le modifiche ordinamentali del sistema di istruzione secondaria superiore, ha deliberato, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, che gli istituti professionali di Stato possono attuare percorsi triennali per il conseguimento di qualifiche professionali ascrivibili alle figure professionali comprese in uno specifico Repertorio nazionale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato;

i percorsi di qualifica di istruzione e formazione professionale si realizzano, nella cornice unitaria del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, secondo le linee guida di cui all'Intesa del 16 dicembre 2010, in base alla quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale;

l'offerta sussidiaria degli istituti professionali è finalizzata all'integrazione e ampliamento dei percorsi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali e si realizza in un quadro organico unitario

RICHIAMATE

dell'offerta, assicurata anche dagli organismi di formazione professionale accreditati, a garanzia di una diversificazione di un'offerta formativa di qualità ed in grado di offrire più opportunità per una formazione coerente con i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dal territorio, oltre che per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

la realizzazione dell'offerta di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale è oggetto di specifico accordo territoriale che ne disciplina le modalità e gli aspetti fondamentali e che per l'anno scolastico 2015-2016, avviene in linea di continuità con l'Accordo stipulato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in data 16 gennaio 2012, tuttora vigente.

PRESO ATTO che

gli istituti professionali statali della Regione Puglia hanno deciso, nella loro autonomia, di voler realizzare percorsi triennali, in regime di sussidiarietà, per consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali, di conseguire le qualifiche professionali, al termine del terzo, indicate nell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e corrispondenti al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui all'Accordo del 27 Luglio 2011, integrato con l'Accordo Stato/Regioni del 19 gennaio 2012;

gli esami conclusivi dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgono sulla base della disciplina dettata dalla Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.1 e all'art.20 del Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché con riferimento all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011;

gli oneri previsti a carico della Regione dal Capo V, punto 4: *"Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni"*, della predetta intesa del 16 dicembre 2010, non hanno riflessi immediati sul corrente esercizio finanziario del Bilancio regionale, ma agli stessi la Regione dovrà far fronte in relazione all'anno conclusivo dei percorsi.

TANTO PREMESSO

SI RITIENE:

di confermare che, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale venga erogata dagli istituti professionali statali, anche per il 2015-2016, in regime di sussidiarietà integrativa, al fine di consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione;

che gli Istituti Professionali, di cui all'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che hannodichiarato di voler erogare i percorsi di istruzione e formazione professionale, realizzino i percorsi triennali per l'ottenimento delle qualifiche, utilizzando le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010 *"Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale"*, sulla base dei criteri di cui al Capo II, punto 2.2. delle Linee Guida approvate in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e nei limiti delle risorse disponibili.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Servizio Scuola, Università e Ricerca, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di confermare che, nell'ambito della propria programmazione dell'offerta formativa e nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, l'offerta formativa di istruzione e formazione professionale venga erogata dagli istituti professionali statali, anche per il 2015-2016, in regime di sussidiarietà integrativa;
- di approvare l'elenco completo degli istituti professionali che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di istruzione e formazione professionale (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), con la indicazione, in cor-

rispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali, che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, agli studenti che ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'iscrizione alla prima classe per l'a.s. 2015/2016;

- di impegnarsi ad individuare le risorse necessarie a far fronte agli oneri di cui al Capo V, punto 4, dell'Intesa del 16 dicembre 2010 (commissioni di esami), nell'ambito dei prossimi esercizi finanziari;
- di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

